ROMA TRE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Area del Personale
Divisione Lavoro Autonomo e Assimilato

Roma,

Prot. n.

Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri

LORO SEDI

Oggetto: Incarichi extra-istituzionali – art. 53 D.Lgs. 165/2001 – Modifiche introdotte dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità"* (detta anche legge anticorruzione), è intervenuta con alcune rilevanti modifiche all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 in materia di incompatibilità e di autorizzazione per gli incarichi extra-ufficio dei dipendenti pubblici.

In particolare la nuova normativa prevede i seguenti nuovi adempimenti:

A – VALUTAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE

Si rafforza il divieto per le Amministrazioni pubbliche di conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e, ai sensi del novellato art. 53, commi 7 e 9, del D.Lgs. 165/2001, l'Amministrazione deve verificare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, *"l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse"*. Al riguardo si ricorda che la vigente disciplina regolamentare di Ateneo prevede che l'autorizzazione allo svolgimento di attività didattiche esterne è sempre e comunque subordinata alla stipula di una convenzione, sottoscritta dai responsabili delle strutture interessate e trasmessa al Rettore, la quale deve rendere esplicite le condizioni di reciprocità che regolano e superano ogni eventuale conflitto di interesse prevedendo anche diversi fattori di scambio o compensazione;

B – RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE AUTORIZZATIVA PER GLI INCARICHI ANCHE A TITOLO GRATUITO

Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti hanno l'obbligo di comunicare in via telematica, **nel termine di quindici giorni**, al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. Tale comunicazione deve essere inoltre accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa;

C - MODIFICA DEI TERMINI DI COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI DEI COMPENSI LIQUIDATI

Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi ai dipendenti pubblici, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati agli stessi.

Le sanzioni previste dalla norma per il mancato adempimento dei punti precedenti comporta l'applicazione di sanzioni sia per il dipendente che abbia svolto le attività senza autorizzazione sia per le amministrazioni pubbliche o private che abbiano utilizzato il dipendente pubblico senza la prevista autorizzazione.
In particolare per il dipendente pubblico le sanzioni applicabili sono le seguenti:

In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti;

In caso di omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Le sanzioni applicabili, invece, per le amministrazioni pubbliche che omettono gli adempimenti previsti dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 prevedono **l'impossibilità di conferire nuovi incarichi fino a quando non abbiano adempiuto** nonché una **sanzione pecuniaria pari al doppio** degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici.

D - DIPENDENTI CESSATI

Il nuovo comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che i dipendenti i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, ed è prevista altresì la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Considerata la portata innovativa dell'intervento legislativo, sarà cura dell'Area del Personale – Divisione Lavoro Autonomo e Assimilato - comunicare con successiva nota operativa le nuove modalità di invio delle comunicazioni obbligatorie e i moduli con i quali perfezionare l'iter procedurale fin dal momento del conferimento dell'incarico.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione porgo i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pasquale Basilicata